

## Misure obbligatorie di contrasto alla Flavescenza dorata della vite nella Regione Friuli Venezia Giulia

Normativa di riferimento:

- Ordinanza n° 4 del 22 giugno 2023 del MASAF "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana"
- Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA del 10 ottobre 2023 n. 543 di istituzione dell'area delimitata infestata in cui devono essere adottate misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Il decreto del direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA del 10 ottobre 2023 n. 543, prevede l'obbligo:

- "nell'intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia ai proprietari o possessori di piante di vite (*Vitis L.*) di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dal Servizio fitosanitario";
- all'interno dell'area infestata di applicare le misure di eradicazione definite dall'Ordinanza n° 4 del 22 giugno 2023 sopra richiamata e in particolare:
  - "devono essere tempestivamente estirpati e distrutti dal proprietario e/o dal conduttore del fondo tutti i ceppi di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessità di ulteriori analisi";
  - "Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l'intero appezzamento di vite o parte di esso viene estirpato";

In alternativa all'estirpo tempestivo è consentita la capitozzatura delle piante sintomatiche con l'eliminazione di tutte le porzioni di vegetazione di meno di un anno e la successiva eliminazione delle ceppaie e, nel caso di estirpo totale, delle piante asintomatiche.

Per la mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

In caso di inadempienza alle misure obbligatorie l'Ordinanza n° 4 prevede che possa inoltre essere disposta fino all'adempimento delle prescrizioni:

- la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale;
- limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate.

Si sottolinea a riguardo che il rispetto delle prescrizioni sarà puntualmente verificato dal Servizio fitosanitario regionale e, in caso di inadempienza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, verrà altresì avviata una rivalutazione della potenzialità produttiva delle superfici vitate da parte del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni secondo le proprie competenze in materia.

Si precisa che tale rivalutazione potrà avere come conseguenza l'adeguamento del potenziale produttivo aziendale a quanto rilevato in sede di controllo di campagna, ovvero l'eliminazione dallo Schedario Viticolo delle Unità Vitate associate ai vigneti oggetto di prescrizione di estirpo, anche al fine della corretta rivendicazione delle produzioni in sede di vendemmia.